COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1976

rivolta al governo del Regno di Danimarca in merito ad un disegno di legge sul trasporto di persone su strada

(76/333/CEE)

In conformità dell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 [1] relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti, modificata con decisione del Consiglio del 22 novembre 1973 [2], il governo danese ha comunicato alla Commissione, con lettera del 27 gennaio 1976 della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, il testo di un disegno di legge sul trasporto delle persone su strada.

Il governo danese ha sollecitato l'applicazione della procedura d'urgenza prevista dall'articolo 2, paragrafo 4, della decisione ed ha comunicato il progetto agli altri Stati membri.

La lettera della rappresentanza permanente è giunta alla Commissione il 29 gennaio 1976. Il termine di 15 giorni, entro il quale la Commissione deve pronunciarsi, è stato prorogato fino al 12 marzo 1976, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione e d'accordo con il governo danese.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione, la Commissione formula la raccomandazione seguente :

1. La Commissione ritiene che sia intenzione del governo danese proporre una regolamentazione sull'accesso al mercato dei trasporti nazionali di persone su strada, dato che il regime applicabile in materia ai trasporti tra Stati membri è già definito a livello comunitario.

2. La Commissione constata, peraltro, che il disegno di legge in oggetto contiene anche delle misure che il governo danese si propone di prendere in virtù della direttiva del Consiglio, del 12 novembre 1974, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali [3]. Si tratta in particolare delle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del disegno di legge danese presentato con richiesta di parere.

La Commissione si riserva di pronunciarsi ulteriormente su tali disposizioni che debbono essere sottoposte al suo esame in virtù dell'articolo 6 di detta direttiva.

3. Relativamente alle altre disposizioni del disegno di legge danese che sono state sottoposte ad esame in virtù dell'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, la Commissione non ha ritenuto necessario assumere l'iniziativa di una riunione informativa con i rappresentanti del governo danese, né di una consultazione con gli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della stessa decisione.

4. Per quel che riguarda dette disposizioni, la Commissione ritiene che ci sia una certa interdipendenza fra il mercato nazionale e internazionale dei trasporti di persone su strada e, più particolarmente, che, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi in questione, l'esistenza di regimi giuridici divergenti possa causare degli inconvenienti tali da nuocere al buon funzionamento dei servizi nazionali ed internazionali nel loro complesso e creare degli ostacoli alla realizzazione del diritto di stabilimento nonché alla buona esecuzione dei servizi sul piano comunitario.

Essa raccomanda perciò al governo danese di adattare, in tutta la misura del possibile, le disposizioni nazionali che esso intende prendere, specialmente quelle riguardanti le definizioni e la creazione dei servizi, a quelle già fissate sul piano comunitario e riportate qui di seguito :

[1] GU n. 23 del 3. 4. 1962, pag. 720/62.
[2] GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 48.
[3] GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 23.

— il regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di regole comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus [1];

— il regolamento (CEE) n. 516/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi a navetta effettuati con autobus fra gli Stati membri [2];

— il regolamento (CEE) n. 517/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari specializzati, effettuati con autobus tra gli Stati membri [3].

5. Allo scopo di determinare in maniera rigorosa il campo di applicazione delle misure proposte, la Commissione raccomanda al governo danese di precisare chiaramente nell'articolo 1 del suo progetto di legge che le misure in esso contenute si applicano unicamente ai trasporti di persone su strada a carattere nazionale, cioè : ai servizi il cui percorso si svolge interamente sul territorio nazionale danese.

6. La Commissione constata che l'articolo 4 dispone che le autorizzazioni di servizio regolare possano essere rilasciate solo per i servizi inquadrati in un piano stabilito conformemente alle disposizioni del capitolo 2 della legge sui trasporti locali o regionali di persone. Tuttavia, questa legge non contiene alcun criterio preciso quanto al soddisfacimento del fabbisogno di trasporti. Essa sottolinea a tale riguardo che i servizi regolari sono destinati a venire incontro a taluni bisogni della collettività e che la loro creazione si giustifica con motivi attinenti, in particolar modo, alla salvaguardia dell'interesse generale. La loro introduzione presuppone quindi l'imposizione, ad opera dei pubblici poteri, di taluni obblighi sul piano della gestione e delle tariffe.

La Commissione raccomanda quindi al governo danese di precisare nel suo disegno di legge con quali mezzi e sulla base di quali procedure le autorità pubbliche incaricate di autorizzare la creazione, il mantenimento, la modifica o la soppressione di un servizio regolare debbano valutare :

— il fabbisogno di trasporti che il servizio regolare è destinato a soddisfare, soprattutto allo scopo di adattare a tale fabbisogno la capacità dei trasporti e le modalità di gestione nel servizio ;

— la situazione del mercato, onde garantire l'utilizzazione ottimale dei mezzi di trasporto e non recare pregiudizio al buon funzionamento dei servizi già esistenti.

7. L'articolo 7 prevede che la D.S.B. e le ferrovie private — operanti nella regione considerata — possano, ai fini del coordinamento tra ferrovia e strada e a particolari condizioni, proporre una modifica delle condizioni fissate dall'autorità che concede l'autorizzazione, indirizzando tale proposta al « Consiglio dei trasporti di persone ».

La Commissione ritiene che detta disposizione non possa avere l'effetto di creare una situazione in cui la D.S.B. e le ferrovie private fruiscano di diritti più estesi di quelli degli altri trasportatori operanti sul mercato, in quanto tale concezione si rivelerebbe contraria ai principi fondamentali della parità di trattamento fra tutti i trasportatori. Di conseguenza, essa raccomanda al governo danese di vigilare affinché l'articolo 7 venga redatto in maniera da non lasciar sussistere alcun dubbio relativamente all'osservanza di questo principio.

8. L'articolo 9 fornisce la definizione di servizi « turistici » e di servizi « a richiesta ». Queste forme di trasporto corrispondono, a parere della Commissione, ai servizi che si distinguono dai servizi regolari e regolari specializzati per il fatto che essi non vengono svolti con una frequenza e su una relazione determinate in precedenza. Essi costituiscono quindi dei servizi occasionali la cui definizione, a livello comunitario, è data dall'articolo 3 del regolamento n. 117/66/CEE. La Commissione raccomanda quindi al governo danese di riprendere la definizione dei servizi in oggetto così come essa figura nel precitato articolo del regolamento comunitario.

9. L'articolo 11 si riferisce a trasporti diversi da quelli contemplati agli articoli 2 (servizi regolari e regolari specializzati) e 9 (servizi turistici e servizi a richiesta) e li sottopone ad un esame del fabbisogno di trasporti.

La Commissione conclude che si tratta di trasporti chiamati « servizi a navetta » a livello comunitario la cui definizione, per i trasporti internazionali, è fornita dall'articolo 2 del regolamento n. 117/66/CEE. Tali servizi sono peraltro suddivisi in due forme per le quali le condizioni di rilascio dell'autorizzazione differiscono (vedi articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 516/72) in quanto una forma comporta la sistemazione alberghiera ed i pasti, in aggiunta alla prestazione del trasporto, mentre l'altra si limita a questa ultima prestazione. Facendo riferimento alle considerazioni iniziate di cui al punto 1, la Commissione raccomanda al governo danese di modificare in tal senso l'articolo 11 del disegno di legge.

10. La Commissione constata infine che il ministro dei lavori pubblici è incaricato di fissare le condizioni particolari a cui debbono rispondere i veicoli e i loro conducenti. Essa ritiene che le disposizioni che vanno prese in tale quadro possano concernere tanto le caratteristiche tecniche dei veicoli quanto taluni aspetti sociali. Essa ricorda che in tale settore la Commissione ha trasmesso al Consiglio :

[1] GU n. 147 del 9. 8. 1966, pag. 2688/66.
[2] GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 13.
[3] GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 19.

— il 17 agosto 1972, una proposta di direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [1]

— e il 30 luglio 1970, una proposta di direttiva sul livello minimo di formazione dei conducenti addetti ai trasporti su strada [2].

La Commissione raccomanda al governo danese che le disposizioni da prendere eventualmente in questo settore seguano le linee di queste proposte.

11. La Commissione informa gli altri Stati membri della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

---

[1] GU n. C 119 del 16. 11. 1972, pag. 2 e modifiche secondo l'articolo 149 del trattato — Doc. COM (74) 809 def. del 10. 6. 1974.

[2] GU n. C 4 del 18. 1. 1971, pag. 12 e modifiche secondo l'articolo 149 del trattato — Doc. COM (75) 622 def. del 21. 11. 1975.